

## **Allegato 9 – REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **PREMESSA**

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna anche sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyber bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il cyber bullismo (detto anche "bullismo elettronico") è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra percepita come più debole.

Il nostro Istituto intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, di accrescere il senso della legalità, il benessere ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La Scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 1455/06: "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo";
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007: "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla Direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007: "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dai D.P.R. 249/98 e 235/2007 recanti "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
- dall'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, MIUR ottobre 2017;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- dagli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile.

### **ART. 1 - Principio generale**

Tutti gli alunni hanno diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

### **ART. 2 - Definizione di bullismo**

Il bullismo è un comportamento lesivo/aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto a uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce

a difendersi. Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Può assumere forme differenti (aggressione fisica, verbale e isolamento) e può essere legato a pregiudizi di tipo omofobico, razzista e contro le disabilità. Qualsiasi atto di bullismo viene sanzionato in base al livello di gravità.

### **ART. 3 - Definizione di cyber bullismo**

Per cyber bullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 71/2017).

Qualsiasi atto di cyber bullismo viene sanzionato in base al livello di gravità.

### **ART. 4 – Dichiarazione d'intenti**

La politica scolastica di anti bullismo/anti cyber bullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure:

- iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e realtà associative e istituzionali del territorio;
- incontri informativi tra alunni, insegnanti, genitori ed esperti del territorio;
- attività curricolari che stimolino gli alunni all'acquisizione di una maggiore consapevolezza per il rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole di convivenza civile.
- attività curricolari volte a valorizzare la partecipazione attiva degli alunni, promuovendone lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, dell'integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità;
- percorsi di alfabetizzazione emotiva;
- adesione alla giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyber bullismo;
- creazione di una sezione dedicata al fenomeno all'interno del sito web dell'Istituto;
- creazione di un modello per la segnalazione dei casi;
- pianificazione di un protocollo di azione.

### **ART. 5 – Interventi delle componenti dell'Istituzione Scolastica**

Il Dirigente Scolastico:

- individua un docente referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyber bullismo;
- avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyber bullismo dal docente referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- favorisce la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- coinvolge nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica.
- nei casi di particolare gravità, gestisce i contatti con le forze dell'ordine e gli enti istituzionali preposti per la presa in carica e tutela dei minori.

#### Il Docente Referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- si rivolge alle Istituzioni e a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi nonché per la giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyber bullismo;
- coordina le azioni del team emergenze.

#### Il Team emergenze:

- riceve le segnalazioni;
- valuta il caso;
- decide il tipo di intervento da mettere in atto;
- monitora il caso.

#### Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

#### Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;

#### Il Docente:

- intraprende azioni che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- segnala tempestivamente ogni situazione di disagio legata a episodi di bullismo o cyber bullismo.

#### I Collaboratori scolastici:

- collaborano con il referente e il team nel segnalare gli eventuali casi;

#### Gli Alunni/Studenti:

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, sia nella vita reale sia quando sono connessi alla rete.
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, tablet, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, in base al regolamento Utilizzo dispositivi personali.

- possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- I Genitori:
- partecipano attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto e/o dal territorio, sui comportamenti del bullismo e del cyber bullismo;
- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli (art. 30 della Costituzione e art. 147 del Codice Civile);
- vigilano sull' uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino/smartphone, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste.

### **ART. 6 - Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina**

Sono da considerarsi tipologie persecutorio qualificate come "bullismo" (espresso nelle sue diverse forme: cyber bullismo-bullismo omofobico-bullismo razzista, bullismo verso la disabilita') i reiterati comportamenti a danno della vittima:

- violenza fisica,violenza psicologica, intimidazione del gruppo;
- deliberata intenzione di nuocere
- isolamento della vittima.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di CYBERBULLISMO:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all' interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### **ART. 7 – Sanzioni disciplinari**

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyber bullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto.

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyber bullismo sono puniti con sanzioni disciplinari di tipo educativo e riparativo.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

Procedura di intervento della scuola:

- 1 fase analisi e valutazione dei fatti
- 2 fase : risultati sui fatti oggetto di accertamento
- 3 fase :azioni e provvedimenti che saranno dettagliate dal Team Emergenze

		sanzione	organo competente
a	usare un linguaggio derisorio e offensivo verso i compagni e le compagne	1 richiamo verbale 2 comunicazione scritta alla famiglia 3 convocazione della famiglia reiterato	Il singolo docente  Il Consiglio di classe
b	intimidazione e minacce verso il gruppo e o il singolo	1 richiamo verbale 2 comunicazione scritta alla famiglia	Il singolo docente
c	isolamento della vittima	3 convocazione della famiglia reiterato	Il Consiglio di classe
d	ripetuta aggressività verbale nei confronti dei compagni	4 sospensione della ricreazione	
e	tenere accesi e/o utilizzare apparecchi elettronici di non uso didattico (cellulari-videogiochi) e dispositivi personale	5 sospensione dalle attività scolastiche complementari (uscite, visite e viaggi di istruzione viaggi di istruzione)	
f	uso di social network in classe	1comunicazione scritta alla famiglia 2 convocazione della famiglia reiterato	Il singolo docente
g	diffusione in rete di foto di compagni e compagne prodotte durante l'attività scolastiche	3 nota scritta sul registro di classe  <b>se reiterata " f"</b> sospensione dall'attività didattica fino a 3 giorni <b>se reiterata "g"</b> sospensione dall'attività didattica fino a 15 giorni	Il Consiglio di classe
	generare violenza psicologica verso i compagni e le compagne	1. Richiamo verbale; 2. Comunicazione scritta alla famiglia	Il singolo docente
	impiegare violenza fisica verso i compagni e le compagne	3. Richiamo scritto sul registro; 4. intervento educativo da parte della scuola e della famiglia e richiesta sostegno psicologico 5. Esclusione dalle uscite scolastiche;	Il Consiglio di classe

		Sospensione senza allontanamento 6. Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni	
--	--	---	--

#### **ART. 8 – Denuncia all’Autorità**

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, viene sporta denuncia all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d’ufficio di cui venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 del c.p.p.).

#### **ART. 9 – Segnalazione al Questore**

Fuori dai casi di reato perseguibili d’ufficio, nei casi previsti dall’art. 7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, segnala il caso al Questore, ai fini dell’avvio della procedura di ammonimento.

#### **ART. 10 – Registro dei casi**

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro, Diario di Bordo, tenuto dall’Istituto a cura del Docente Referente.